

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3027 del 23/05/2025
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013: Adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Roccabianca, Strada Mano, 15, richiesta dall'impresa Società Agricola San Michele Srl per l'attività di allevamento bovini.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3148 del 23/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

PREMESSO che:

l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-6064 del 22/11/2018 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Roccabianca con provvedimento unico n. 4/2018 del 29/11/2018 all'Impresa BI Agricola S.r.l., per l'insediamento ubicato in Strada Mano, 13, comune di Roccabianca comprende i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
- *comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*
- *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);*

con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3510 del 22/07/2019 emessa da Arpae e recepita nel Provvedimento unico n. 2/2019 del 21/10/2019 il SUAP ha variato la titolarità dell'AUA rilasciata con provvedimento unico n. 4/2018 del 29/11/2018 a **Società Agricola San Michele S.r.l.** con sede legale in Strada Mano, 15;

con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1232 del 11/03/2022 emessa da Arpae e recepita nel Provvedimento unico n. 3/2021 del 07/04/2022 il SUAP ha variato la modificato in modo sostanziale l'AUA rilasciata con provvedimento unico n. 4/2018 del 29/11/2018 e s.m.i..

VISTA:

l'indizione di conferenza di Servizi Decisoria, ex Art. 14 c.2 L. 241/1990 in forma semplificata in modalità asincrona del Comune di Roccabianca acquisita da ARPAE SAC con PG/2023/191200 del 10/11/2023 – pratica Sinadoc 2023-39009 - pratica SUAP 52/2023 dall'amministratore dell'impresa Società Agricola San Michele S.r.l. (P.IVA 02497320347), con sede legale nel Comune di Roccabianca in Strada Mano, 15 per la modifica dell' Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di allevamento bovini da latte svolta presso l'impianto ubicato in Strada Mano, 15 Comune di Roccabianca con la quale l'impresa richiede la modifica dei seguente titoli abilitativi settoriali:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*
- *comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*

e il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- *autorizzazione allo scarico acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (articoli 124 e 125);*
- *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);*

RILEVATO ALTRESÍ CHE:

a seguito dell'istruttoria condotta l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo settoriale:

- *autorizzazione allo scarico acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (articoli 124 e 125);*

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a V.I.A..

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg. 2/2024;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- con PG/2023/200073 del 24/11/2023 e PG/2024/7552 del 16/01/2024 ARPAE SAC comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- le integrazioni documentali trasmesse dal SUAP con note prot. PG/2023/0215320 del 19/12/2023 e PG/2024/53481 del 20/03/2024;
- con PG/2024/50560 del 15/03/2024 ARPAE SAC comunicava al SUAP la necessità di ulteriori integrazioni documentali relativamente al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 152 del 30/01/2024;
- le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta con nota prot. PG/2024/0139138 del 30/07/2024;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con

prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA, richiesti da ARPAE con nota prot. n. PG/2024/152084 del 22/08/2024, di seguito indicati:

- Pareri espressi dal Comune di Roccabianca in merito alla matrice scarichi idrici con allegato il parere del Consorzio di Bonifica Parmense, in merito alla compatibilità urbanistica e il parere del Sindaco del Comune di Roccabianca espresso in merito alla classificazione della Ditta come "...industria insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 1 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994...", pervenuti con nota prot. n. PG/2025/77499 del 24/04/2025;
- Parere espresso da AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. n. PG/2025/77499 del 24/04/2025;
- Parere in merito alla compatibilità urbanistica del Comune di Roccabianca con nota prot. n. PG/2025/77499 del 24/04/2025;
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera PG/2025/88108 del 13/05/2025;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che che non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica dell'AUA a favore dell'Impresa Società Agricola San Michele S.r.l. per l'esercizio dell'attività di allevamento bovini svolta in Comune di Roccabianca, Strada Mano, 15, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovi con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa Società Agricola San Michele S.r.l., P.IVA 02497320347 in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'insediamento in Comune di Roccabianca Strada Mano, 15, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Scarichi idrici	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Roccabianca
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Emissioni in atmosfera	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A Scarichi idrici" con acclusa planimetria di riferimento*
 - *"Allegato B Comunicazione effluenti agronomici";*
 - *"Allegato C Emissioni in atmosfera" con acclusa planimetria di riferimento.*
3. DI DARE ATTO che la presente determina:
 - deve confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Roccabianca ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b DPR 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. 241/1990 articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP.
 - integra per quanto non espressamente indicato dal presente atto la determinazione rilasciata da ARPAE n. DET-AMB-2018-6064 del 22/11/2018 e s.m.i.;
4. di dare atto, altresì, che , il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2018-6064 del 22/11/2018 e s.m.i. e che la domanda di rinnovo deve essere presentata all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del DPR 59/2013 e smi;
5. che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Roccabianca ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente

provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Roccabianca e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;
10. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

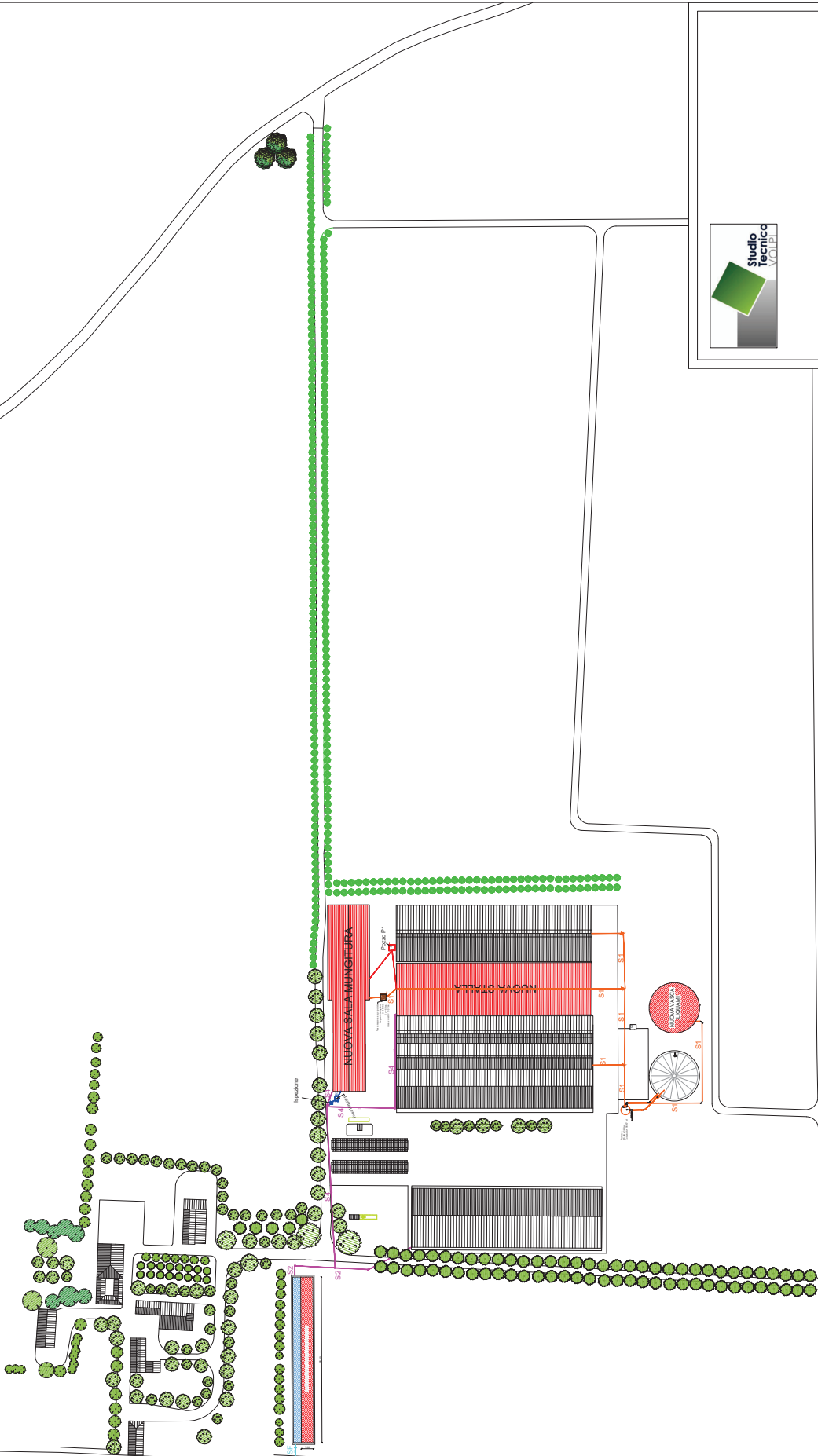
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2023-39009
	Società Agricola San Michele S.r.l. Stabilimento di Roccabianca, Strada Mano, 15.
	Eventuali premesse
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	
PARTE DESCRITTIVA	Lo scarico S3 è costituito da acque reflue domestiche trattato in fossa imhoff dotata di filtro percolatore con recapito nella vasca di laminazione e da qui nel cavo Ramelli. Le meteoriche derivanti dai cortili e dai nuovi fabbricati (S2, S4), non soggette ad autorizzazione, recapitano in bacino di laminazione e da qui nel cavo Ramelli. Volume massimo scaricato: 180 m ³ /anno Portata max: 10 l/h
PRESCRIZIONI (del Comune)	Rispetto delle prescrizioni dettate dal Consorzio di bonifica: nuove siepi e alberature dovranno essere posizionate (considerate al massimo ingombro della chioma adulta) ad almeno 5 metri dal ciglio esterno del canale; l'ampliamento della vasca di laminazione esistente è pari a 500 mc.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	allegata planimetria rete aziendale.

nota: competenza Comune



- LINEA ACQUE POZZO
- S1 - LINEA RACCOLTA ACQUA METEORICHE ESISTENTE
- S2 - LINEA RACCOLTA ACQUE METEORICHE ESISTENTE
- S3 - LINEA RACCOLTA ACQUE NERE DI PROGETTO ACQUE REFLUE DOMESTICHE DA SERVIZI (IGIENICI E SPOGLIATOI)
- S4 LINEA RACCOLTA ACQUA METEORICHE DI PROGETTO
- SF SCARICO FINALE IN PRIMO CORPO IDRICO RICEETTORE

Committente: SOCIETÀ AGRICOLA SAN MICHELE SRL	
Progetto di COSTRUZIONE NUOVA STALLA, SALA MUNGITURA E VASCA LIQUAMI	
Ubicazione: STRADA MANO N° 15	
Elaborato: planimetria	
Emissione il 31/09/2023	
Scala 1:100	
SCARICHI AZIENDALI	
Tav. N°1	
Autore di legge il presente disegno non potrà essere riprodotto né conservato a terzi né utilizzato per scopi diversi da quelli e l'installazione potrà autorizzarsi solo a questa scala senza che ne alteri il progetto.	

ALLEGATO B

Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2023-39009
	Società Agricola San Michele S.r.l. Stabilimento di Roccabianca, Strada Mano, 15.
	Allevamento ubicato all'indirizzo di cui sopra.
PARTE DESCRITTIVA	L'azienda ha in capo un allevamento bovino ad orientamento produttivo latte e a codice 030PR011, con una consistenza zootecnica dichiarata (<i>ultima comunicazione di utilizzazione agronomica vigente n. 38874</i>) pari a n. 952 capi.
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI	Vigente normativa regionale e nazionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (Regolamento regionale n. 2/2024 e Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg. n. 2/2024). Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art 112 del Dlgs 152/06 e la Delib. regionale 1395 del 09/10/2006.
PRESCRIZIONI	Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti, di consistenza zootecnica dell'allevamento (maggiore consistenza / maggiore produzione di azoto zootecnico), dei terreni di destinazione degli effluenti, di cessione a terzi o acquisizione da terzi degli stessi effluenti, dovrà essere preventivamente comunicata attraverso il portale regionale Gestione Effluenti Zootecnici - GE secondo le modalità stabilite dal Regolamento regionale n. 2/2024.
	L'utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici , digestati, e acque reflue deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale e Nazionale.
	L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari deve avvenire in conformità con le disposizioni della vigente Normativa Regionale e Nazionale.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti										
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2023-39009										
	Società Agricola San Michele S.r.l. Stabilimento di Roccabianca, Strada Mano, 15.										
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI											
la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023).											
PARTE DESCRITTIVA											
L'Azienda risulta autorizzata agli scarichi in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del DLgs 152/06 e s.m.i. per l'attività di "allevamento bovini e bufale da latte e produzione di latte crudo" con Provvedimento del SUAP di Roccabianca n.4/2018 del 29/11/2018 e s.m.i. La Ditta ha avviato una Procedura Abilitativa Semplificata per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biogas destinato alla produzione di energia elettrica e calore alimentato da biomasse agricole e reflui zootecnici. La potenzialità del cogeneratore che si intende installare prevede una potenzialità pari a 300 kWe e 732 kWt. La procedura di cui sopra è stata autorizzata con P.U. del Suap del Comune di Roccabianca n. 03/2021 del 07/04/2022, comprendente la DET-AMB-2022-1232 del 18/03/2022. La presente istanza riguarda la modifica di AUA per ampliamento aziendale con un aumento anche dei capi potenzialmente allevabili con contestuale modifica anche della matrice matrice in atmosfera per le emissioni derivanti dall'impianto a biogas. Dall'esame della documentazione agli atti dello scrivente servizio, di seguito si esprime la valutazione di competenza per la matrice emissioni in atmosfera. <u>Attività di allevamento</u> Considerato che: - l'attività esercitata nello stabilimento consiste in allevamento di bovini con una potenzialità massima dichiarata pari a 952 capi totali, come da Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 33606 (modifica n.9); - le caratteristiche dell'allevamento dichiarate in istanza sono le seguenti: <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Tipo di stabulazione</i></th><th><i>Dettaglio stabulazione</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Vacche da latte in produzione (n.130 capi)</td><td>1. libera su lettiera permanente</td></tr> <tr> <td>2. Vacche da latte in produzione (n.585 capi)</td><td>2. con cuccetta senza paglia</td></tr> <tr> <td>3. Rimonta vacche da latte (n.121 capi)</td><td>3. libera con lettiera in area riposo</td></tr> <tr> <td>4. Vitelli in svezzamento (n.116 capi)</td><td>4. con lettiera</td></tr> </tbody> </table> - il progetto di ampliamento proposto prevede una potenzialità massima di capi pari a 1.400; - sono state individuate e quantificate, per ogni fase dell'allevamento, prodotti in ingresso e/o		<i>Tipo di stabulazione</i>	<i>Dettaglio stabulazione</i>	1. Vacche da latte in produzione (n.130 capi)	1. libera su lettiera permanente	2. Vacche da latte in produzione (n.585 capi)	2. con cuccetta senza paglia	3. Rimonta vacche da latte (n.121 capi)	3. libera con lettiera in area riposo	4. Vitelli in svezzamento (n.116 capi)	4. con lettiera
<i>Tipo di stabulazione</i>	<i>Dettaglio stabulazione</i>										
1. Vacche da latte in produzione (n.130 capi)	1. libera su lettiera permanente										
2. Vacche da latte in produzione (n.585 capi)	2. con cuccetta senza paglia										
3. Rimonta vacche da latte (n.121 capi)	3. libera con lettiera in area riposo										
4. Vitelli in svezzamento (n.116 capi)	4. con lettiera										

- le sostanze con particolare riferimento alla valutazione, natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni;
- le materie prime dedicate all'alimentazione del bestiame vengono stoccate in 13 silos, emissioni da E8 a E20 rientranti tra gli impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - si prende atto dell'emissione (E21) derivante dall'utilizzo del carro unifeed;
 - come modalità di utilizzo dei liquami al campo viene dichiarato l'impiego tecniche a basso impatto ambientale;
 - a seguito delle integrazioni fornite, si prende atto che viene dichiarato che l'attività risulterà, anche a fronte della realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica dei reflui aziendale per la produzione di biogas, adeguata ai disposti dell'art. 31 comma 1 delle norme tecniche di attuazione del PAIR 2030;
 - si prende atto inoltre che lo sviluppo aziendale prevede:
 - installazione di una caldaia elettrica nella nuova sala di mungitura;
 - demolizione dell'attuale sala di mungitura con conseguente dismissione dell'emissione derivante dalla caldaia a GPL;
 - installazione di pannelli fotovoltaici;
 - costruzione di un nuovo contenitore coperto con dismissione delle lagune attualmente utilizzate per lo stoccaggio dei liquami;
 - l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
 - è stata dichiarata la presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, che verrà dismesso a fronte del piano di sviluppo ambientale. L'impianto di cui sopra è soggetto al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

“Caldaia a GPL a servizio della sala di mungitura” con potenzialità pari a 29.000 kcal/h

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

L'impresa è tenuta al rispetto delle seguenti disposizioni:

- dovrà essere prevista la frequente rimozione delle deiezioni nella zona di stabulazione;
- le zone intorno agli edifici devono essere mantenute pulite da materiali a rischio di emissione di polveri;
- la riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera, con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, dovrà essere garantito dal Gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali delle tecniche utilizzate nell'impianto autorizzato e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni nel piano di monitoraggio e controllo;
- durante le operazioni di movimentazione dei mangimi e carico dei silos dovranno essere utilizzati accorgimenti tecnici atti a evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria, quali idonee altezze di caduta, basse velocità, utilizzo di carenature rimovibili attorno al punto di scarico etc.;

- In base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, si potranno prevedere un eventuale approfondimento modellistico o la eventuale realizzazione dei piani di adeguamento strutturale allo scopo di contenere i livelli di concentrazione delle unità odorigene;

Dovranno essere applicate le Buone pratiche di allevamento quali:

- programmi di informazione e formazione del personale;
- predisposizione di una procedura di emergenza nel caso di emissioni non previste e incidenti. Tale procedura dovrà contenere una planimetria aggiornata della rete fognaria e punti di erogazione idrica, descrizione dettagliata di tutte le attrezzature che possono far fronte a problemi di tipo ambientale (dispositivi per bloccare lo sversamento di liquami o combustibili), elencazione dei provvedimenti da prendere nel caso di perdite dagli stoccaggi ecc;
- programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurarsi che tutte le strutture siano sempre in buono stato. Dovrà essere eseguita una regolare manutenzione delle pompe per i liquami, miscelatori, separatori, dispositivi per lo spandimento. I bacini di accumulo dovrebbero essere regolarmente ispezionati e svuotati completamente almeno una volta all'anno;
- addestramento del personale ad eseguire le manutenzioni ordinarie e le misure da adottare in caso di incidente;
- la frequenza delle movimentazioni del liquame e introducendo i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

Dovranno essere applicate Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti quali:

- riduzione al minimo degli effluenti attraverso il bilancio dei nutrienti;
- divieto di spandimento sui terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve;
- evitare lo spandimento in condizioni di vento forte in particolar modo quando spira in direzione delle zone residenziali che potrebbero essere interessate dal fenomeno;
- tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento come previsto dal piano di spandimento liquami;
- distribuzione dei liquami con incorporazione al terreno entro le 24 ore dalla distribuzione;
- i letami ed i materiali assimilati e gli ammendanti organici devono essere incorporati nel terreno entro le 24 ore dalla distribuzione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti con inerbimento, foraggiere temporanee in atto, prati permanenti-pascoli, frutteti e vigneti mantenuti inerbiti.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere effettuata garantendo il rispetto di una distanza:

- non inferiore a 100 m dalla delimitazione dell'ambito urbano consolidato, come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
- di almeno 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati, in zona agricola.

Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

Devono essere registrati, quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;

- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri.

Le registrazioni di cui sopra devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione e trasmesse all'Autorità competente in caso di richiesta espressa. Per tali registrazioni potrà essere utilizzato anche il registro previsto per l'utilizzazione del liquame.

Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente:

Il Gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'Ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.

Impianto a biogas

Considerato che:

1. il nuovo impianto da installarsi sarà costituito da un digestore a doppia membrana, per la fermentazione anaerobica in ambiente mesofilo, cioè a temperature comprese tra i 38-40°C, delle biomasse in ingresso;
2. l'impianto sarà alimentato da effluenti palabili e non palabili di provenienza aziendale e da farina di mais di secondo raccolto, appositamente coltivato sui terreni in conduzione all'azienda;
3. la dieta del digestore sarà indicativamente costituita da circa 21.426 m³/anno di effluenti zootecnici e da circa 300 t/anno di farina di mais;
4. il quantitativo stimabile di biogas sarà all'incirca di 1.015.290 t;
5. le biomasse verranno caricate nella vasca di alimentazione coperta tramite mezzi telescopici per poi essere pompate al digestore;
6. nella vasca coperta di alimentazione verranno pompate i liquami, tramite tubazione interrata, e il letame tramite mezzi meccanici;
7. il digestato prodotto dal processo di fermentazione anaerobica, sarà utilizzato quale ammendante agricolo sui terreni in disponibilità dell'Azienda. Dalla documentazione presentata, tali terreni risultano sufficienti ad accogliere il materiale prodotto;
8. il digestato prodotto verrà inviato ad separatore elicoidale per la separazione solido-liquido;
9. il digestato sarà inviato ad uno stoccaggio post digestione gasometrico coperto;
10. viene descritto che per la fase di avviamento dell'impianto verrà utilizzata una caldaia a gasolio mobile;
11. il biogas prodotto subirà una desolforazione prima dell'immissione nelle camere di combustione del motore di cogenerazione e una deumidificazione per condensazione;
12. il calore prodotto verrà utilizzato per mantenere la temperatura del fermentatore e per la sala di mungitura;

13. l'energia elettrica prodotta verrà ceduta al Gestore della rete;
14. l'impianto sarà dotato di una torcia di combustione di emergenza (**E23**) della portata nominale di 550 Nm³/h;
15. saranno presenti valvole di sicurezza di sovra e sotto pressione;
16. il cogeneratore sarà dotato di una marmitta catalitica per l'abbattimento degli NO_x e di un sistema di filtrazione a carboni attivi per la rimozione dell' H₂S;
17. l'impianto a biogas di potenzialità pari a 300 kWe e 732 kWt è considerato un impianto scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico (art. 271, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i);

nulla osta alla realizzazione dell'impianto proposto nel rispetto dei limiti e delle condizioni di esercizio previste dalla DGR 1496/2011 e dalla DGR 1495/2011 tra i quali:

**EMISSIONE E22: - "Cogeneratore della potenzialità di 300 kWe e 732 kWt"
 (nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi che devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Materiale Particellare	4	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)*	40	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	170	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	60	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	190	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm ³
Ammoniaca **	2	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	

*escluso il metano

** Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto (NO_x) con urea o ammoniaca.

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa, in condizioni operative di motore accelerato a 1500 giri/minuto in condizioni termiche ed a generatore disinserito od a una tensione di 380 V e zero Ampere erogati a regime.

**EMISSIONE E23:- “ Torcia di emergenza”
 (nuova emissione)**

L'eccesso di biogas o quello emesso in caso di emergenza e di avvio dell'impianto o nei periodo di fermata del motore dovrà essere utilizzata una torcia, con pilota, in grado di assicurare un'efficienza minima di combustione espressa come $CO_2/(CO_2+CO)$.

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera. Le caratteristiche della torcia dovranno essere tali da garantire:

Temperatura minima di combustione	800	°C
Ossigeno libero minimo	3	%
Tempo di contatto	>0,2	secondi a 800°C

Condizioni di esercizio e prescrizioni:

Per quanto riguarda l'emissione n. **E22 “Cogeneratore”**:

- la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 60 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato in un tempo non superiore a 60 giorni. La misura della concentrazione dovrà essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione del cogeneratore dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E22 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;
- **decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.**

E' facoltà della ditta richiedere una proroga.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere tenuti a disposizione dell'Autorità di controllo. Le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi al controllo effettuato.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al

funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Dovranno essere annotati su apposito registro, con frequenza annuale, i quantitativi di liquame e biomassa alimentati al digestore, l'energia elettrica e termica prodotte, la frequenza di sostituzione/manutenzioni dei sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza.

Qualsiasi variazione nella tipologia di biomasse in alimentazione al digestore, dovrà essere comunicata.

Il biogas dovrà essere conforme a quanto disposto dall'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed esente da condensa e residui solidi.

Dovrà essere eseguita una campagna annuale di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto. Il monitoraggio dovrà essere eseguito tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedendo il campionamento sia alla sorgente che al confine dello stabilimento effettuando un campionamento a monte e a valle di quest'ultimo nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale ed i risultati della campagna dovranno essere inviati alle autorità competenti.

Per l'intero impianto dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni dall'insediamento di polveri, gas, vapori o fumi che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi comprometterne il legittimo uso e/o provocare situazioni di incompatibilità igienico-sanitaria ed ambientale con gli usi abitativi, artigianali o industriali esistenti.

In un'ottica di miglioramento delle performance ambientali dell'Azienda, si richiede di trasmettere, entro un anno dall'inizio del funzionamento dell'impianto, un progetto con la valutazione della possibilità di adeguamento degli stoccaggi esistenti con la loro copertura/telonatura; in tale progetto dovrà essere valutata, se tecnicamente ed economicamente possibile, almeno la tecnica A ed una tra le tecniche B proposte nella BAT (Best Available Techniques) n° 17, come da Decisione di esecuzione 2017/302 della Commissione Europea del 15/02/2017. (Si ricorda che la decisione è obbligatoria solo per gli allevamenti in AIA ma, nello specifico caso, la validità tecnica è comunque applicabile anche ad altre specie zootecniche). In merito si suggerisce la verifica della possibilità di riempimento con conduttura ad immissione al di sotto del pelo libero del livello della frazione liquida presente nei contenitori.

Gestione del digestato:

La gestione del digestato dovrà essere effettuata rispettando le indicazioni stabilite dall'Autorità Competente, dovranno essere aggiornati di conseguenza la Comunicazione ex L.R. 4/07 e il PUA in merito alla produzione dell'azoto al campo; inoltre per le caratteristiche, il calcolo dei volumi e la quantità di azoto al campo del digestato si deve fare riferimento al punto 7 dell' All.1 del Regolamento Regionale 3/2017.

Gli aggiornamenti della Comunicazione ex L.R. 4/07 dovranno tenere in considerazione anche delle scadenze/rinnovi dei contratti di cessione terreni e/o di quote di effluenti zootecnici e/o di digestato.

Per quanto non espressamente riportato nella presente relazione tecnica, si rimanda a quanto previsto dalla DGR 1496/2011 e dalla DGR 1495/2011.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- 1 metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- 2 altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- 3 per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- 4 per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato **"Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"** contenente disposizioni relative alla predisposizione dei registri, alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI

espresse da AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica

Esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

Si fa inoltre presente che se nell'allevamento sono presenti coperture o strutture in fibro cemento contenenti amianto la proprietà dovrà presentare la documentazione inerente la caratterizzazione del materiale di copertura, se risultasse essere in cemento amianto dovrà far effettuare da tecnico esperto l'analisi del rischio di rilascio di fibre libere di amianto.

Dovrà essere incrementata la piantumazione di essenze arboree al fine di mitigare visivamente l'allevamento, non solo sul lato verso strada Mano, ma anche sui restanti lati dell'insediamento.

Appare inoltre opportuno prevedere, in modo particolare nelle nuove coperture, il recupero dell'acqua piovana.

Si ricorda la necessità di mantenere in perfette condizioni di manutenzione ed integrità le recinzioni delle lagune di stoccaggio liquami.

PLANIMETRIA

Allegata come parte integrante del presente atto.

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

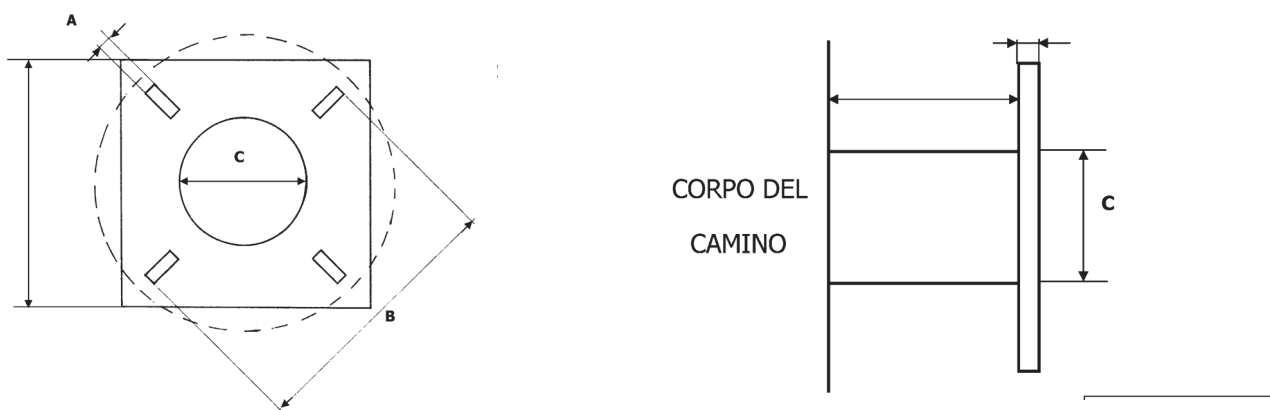
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

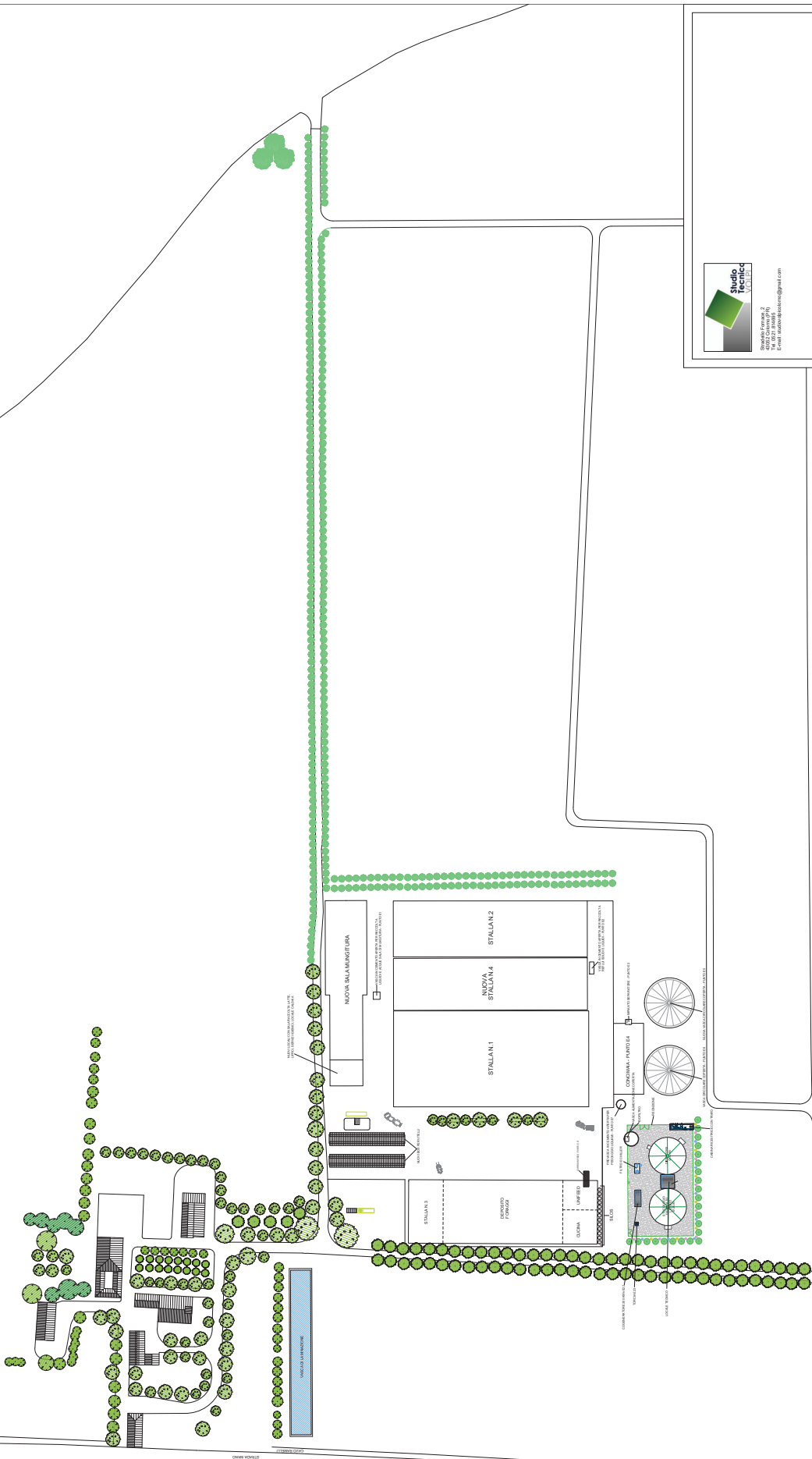
Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.



Studio Iperico
Via S. Maria 10
24027 Mantova
Email: studioiperico@gmail.com

Committente: SOCIETÀ AGRICOLA SAN MICHELE SRL	
Progetto di COSTRUZIONE NUOVA STALLA, SALA MUNGITURA E VASCA LQUAMI	
Ubicazione: STRADAMANO N° 15	
Elaborato: planimetria	
PLANIMETRIA PUNTI DI EMISSIONE ALLA FINE LAVORI	
Emesso il 15/03/2024	
Scala 1:100	
Tav. N°2	
Avvertenza: Il presente disegno non potrà essere riprodotto né comunque fatto né utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato elaborato senza autorizzazione scritta e gratuita dello Studio Iperico.	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.